

N. 4259

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BAIAMONTE

(V. Stampato Camera n. 4308)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della
Camera dei deputati il 6 ottobre 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l’11 ottobre 1999*

—————
Norme per consentire il trapianto parziale di fegato
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trapianto parziale di fegato)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.